

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1962

Istituzione del posto di ruolo di direttore didattico nei Licei artistici

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ho l'onore di presentare all'esame del Senato si propone di sanare una grave deficienza esistente nell'organo direttivo dei Licei artistici.

Il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, numero 2081, con l'articolo 3 stabilì che in ogni Istituto di istruzione artistica l'andamento didattico e disciplinare fosse affidato a un direttore. Ma non essendo previsto per le Accademie e Licei artistici un posto di ruolo di direttore, tale compito fu affidato, per l'incarico e per un periodo limitato a due anni, ad uno dei professori dell'Istituto senza neppure concedere l'esonero dall'insegnamento.

Un'impostazione del genere non poteva evidentemente dare soddisfacenti risultati e molte deficienze che si son fatte e si fanno rilevare sull'ordine esistente nei Licei artistici dipendono per gran parte dalla mancanza di una direzione organica come viene esercitata in tutte le altre scuole.

In Italia l'insegnamento artistico viene svolto da tre tipi di scuola: le Accademie di Belle arti; i Licei artistici; gli Istituti e scuole d'arte.

Le Accademie che rappresentano il tipo più elevato di tale insegnamento sono frequentate sia dagli italiani, sia da numerosi stranieri. I Licei artistici sorti accanto alle

Accademie, forniscono ai giovani non solo un solido insegnamento artistico, ma anche una buona preparazione culturale. Ed in questa funzione il Liceo artistico si differenzia nettamente dai predetti Istituti d'arte ed ancor più dalle Scuole d'arte, il cui fine è precipuamente pratico, volgendosi verso lo artigianato.

Il sempre più numeroso afflusso dei giovani verso i Licei artistici è la conferma evidente dell'importanza di questi nell'ambito della scuola italiana, cosicchè oggi i Licei artistici si possono considerare alla pari dei vari Istituti d'ordine superiore.

Le vie infatti che la licenza di maturità artistica, conseguita alla fine dei corsi del Liceo artistico, apre ai giovani sono molteplici: esse consistono sia nella possibilità per essi di iscriversi all'Accademia di Belle arti, sia di accedere alla Facoltà di architettura, sia di sostenere gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno in ogni ordine e grado della Scuola media.

L'importanza che hanno assunto i Licei artistici è perciò tale da raccomandare con fondati motivi l'approvazione di un provvedimento che ponga fine ad un sistema direttivo che — per il suo permanente carattere di provvisorietà — danneggia non poco il buon andamento degli studi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Nei Licei artistici è istituito il posto di ruolo di direttore didattico.

Art. 2.

La nomina, la carriera ed il trattamento economico dei direttori didattici dei Licei

artistici, è conforme a quella dei Presidi di 1^a categoria.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge si può ritenere coperto dalle economie sulle indennità attualmente corrisposte agli incaricati.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore con l'anno scolastico 1962-63.